

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3366

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTICONE, BACCINI, BINDI, CALABRETTA MANZARA, CALVI, FUMAGALLI CARULLI, FUSCAGNI, GALLIANI, GERBAUDO, JERVOLINO RUSSO, LIA, LUCÀ, LUCCHESI, MATTARELLA, PARISI, PEPE, PINZA, POLENTA, SANZA, SANONARA, SCANU, SERVODIO, SORO, TOIA, VALIANTE, ZEN

Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori

Presentata l'8 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza del 5 giugno 1956 la illegittimità di alcune norme contenute nell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sottolineava l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una nuova disciplina per l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

La dichiarazione di illegittimità, infatti, non precludeva — secondo la Corte — la possibilità di sostituire le vecchie norme con « altre più adeguate, le quali — senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato dall'articolo 21 della Costituzione — ne regolino l'esercizio in modo da evitare gli abusi anche in relazione alla espressa disposizione dettata dall'ultimo comma dello stesso articolo 21 e, in genere, per la prevenzione dei reati ».

Sulla base di queste considerazioni e al fine di « difendere gli elementi sociali meno provveduti di difesa individuale » (in particolare i fanciulli e gli adolescenti) dalla « suggestione esercitata dalla visione di fatti e figure atte a provocare precoce esercitazione degli istinti e a suscitare infatuazioni per l'ardimento, spietato violatore di ogni legge », un gruppo di deputati, primo firmatario l'onorevole Migliori, presentarono qualche anno dopo una proposta di legge (atto Camera n. 1644 del 1959) sulla materia.

Approvata dai due rami del Parlamento, essa è divenuta la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, la quale prevede che:

le pene previste dagli articoli 528 e 725 del codice penale si applicano rispettivamente a « chiunque fabbrica, introduce,

affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale »;

« la pena di cui all'articolo 725 del codice penale si applica anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l'ordine familiare ».

Si tratta di una norma chiara, volta a impedire l'affissione e l'esposizione al pubblico o in luogo aperto al pubblico sia di disegni, di immagini, di fotografie, di oggetti figurati destinati alla pubblicità, lesive dei minori, che di disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, che rappresentano scene di violenza atte ad offendere « il senso morale o l'ordine familiare ».

Ciò nonostante sono sorti dubbi interpretativi, che la giurisprudenza ha risolto in forma diversa, senza che sulla questione si sia mai pronunciata la Corte di cassazione. È, infatti, insorta la questione se nelle immagini esposte in luogo pubblico o aperto al pubblico si debbono intendere comprese (sia nelle fattispecie indicate dal primo, che in quelle delineate dal secondo comma dell'articolo 1 della legge) anche quelle in movimento contenute in film o in trasmissioni televisive.

Un dubbio che non ha ragione di sussistere:

sia perché nessun dubbio interpretativo è mai insorto sull'analoga dizione degli articoli 528 e 725 del codice penale;

sia perché, se ci si fosse voluti riferire esclusivamente alle immagini fisse, sarebbe bastato parlare di disegni e fotografie (e per la pubblicità anche di oggetti figurati), non già di immagini, che li ri-

comprende tutti e non può quindi non indicare anche a quelle filmiche e televisive. Mentre il fatto che recentemente il legislatore, nel porre (al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203) limitazioni alla trasmissione di film e opere televisive a soggetto, abbia usato il termine « immagini » sembra fugare ogni definitivo dubbio.

Tanto più che avendo la norma, sulla cui interpretazione sono insorti dubbi, il dichiarato proposito di dare applicazione all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione e di garantire una tutela dei minori dalla violenza, non si comprende come possa essere applicata soltanto in riferimento alle immagini fisse, e, in parte, solo a quelle di contenuto pubblicitario.

Da queste premesse scaturisce, onorevoli colleghi, la necessità di fugare ogni dubbio interpretativo, precisando attraverso la modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, che è punito chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o di esporli in luogo pubblico o aperto al pubblico, produce, introduce, affigge, oppure mette comunque in circolazione o trasmette disegni, fotografie, oggetti figurati o immagini sia fisse, che in movimento.

L'esperienza passata e recente dimostra inoltre come spesso le sanzioni penali non siano sufficienti a reprimere la diffusione di reati e come forti sanzioni pecuniarie, commisurate agli incassi delle proiezioni o delle trasmissioni televisive, siano più efficaci della reclusione. Per questo ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione la proposta di prevedere, quanto meno nel caso di recidiva, la sanzione della chiusura da tre a trenta giorni dell'esercizio nel quale le immagini sono state proiettate e sono state vendute, ovvero l'oscuramento, per lo stesso periodo, delle emittenti che le hanno trasmesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o di esporli in luogo pubblico o aperto al pubblico, produce, introduce, affigge, oppure mette comunque in circolazione o trasmette disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati sia fissi che in movimento, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

2. In caso di recidiva il giudice dispone la chiusura da tre a trenta giorni dell'esercizio nel quale i disegni, le fotografie, gli oggetti figurati e le immagini sono state distribuiti, venduti o proiettati ovvero l'oscuramento, per lo stesso periodo, delle emittenti che li hanno trasmessi ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3366
Lire 500